

COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO

(SCHEMA SUSCETTIBILE D'INTEGRAZIONE IN RAGIONE DEI CONTENUTI FINALI DELLA DELIBERA CONSILIARE DI AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA DEL GESTORE E ALL'OFFERTA FORMULATA IN GARA DALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO)

cig.....

Tra

il Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano (di seguito, “**Comuni**”), in persona del []

e la Società [] (di seguito, “**Gestore**”), con sede legale in [], in

persona del suo legale rappresentante *pro tempore* []

Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio

1.1 Il presente contratto di servizio (di seguito, “**Contratto**”) disciplina i rapporti tra Comuni e Gestore, ai fini dello svolgimento, da parte del Gestore, del servizio di illuminazione pubblica (consistente nell'attuazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento a base di gara, previa approvazione del progetto esecutivo predisposto dal Gestore, nonché, in ogni caso, nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale, compresa la fornitura della necessaria energia elettrica e di quant'altro indicato nel capitolato d'appalto già sottoscritto dal Gestore in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto, di seguito, “**Servizio**”), da prestarsi all'interno del territorio del Comuni.

1.2 Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Gestore su tutto il territorio comunale. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comuni al Gestore per tutto il periodo di validità del Contratto. =====

1.3 Nel corso della durata dell'affidamento il Gestore sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti

indicati nel Capitolato Speciale allegato al Contratto.

1.4 Il Gestore eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza dei Comuni.

1.5 La gestione del Servizio sarà effettuata dal Gestore in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

Articolo 2 – Corrispettivo

2.1 Il corrispettivo riconosciuto al Gestore in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal canone di concessione, calcolato alla luce del contenuto dell'offerta da quest'ultimo avanzata in sede di gara. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Gestore non potrà pretendere alcun compenso dai Comuni in ragione della prestazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale con riferimento agli interventi ulteriori eventualmente richiesti dai Comuni.

2.2 Il canone annuo di cui al precedente comma 1 verrà versato al Gestore dai Comuni alle scadenze previste dal Capitolato Speciale.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

3.1 L'affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 20 (venti) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

3.2 La durata dell'affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione ai Comuni del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest'ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell'affidamento. Il Contratto non è comunque rinnovabile. =

3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica.

3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte dei Comuni.

3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del

Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte dei Comuni nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.

Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio

4.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi dei Comuni, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

4.2 Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Gestore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria.

Articolo 5 – Consegna degli impianti e delle dotazioni

5.1 Con la sottoscrizione del Contratto, i Comuni consegnano, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale, al Gestore gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto; i beni di cui trattasi sono elencati nello Stato di Consistenza.

5.2 Nel corso della gestione del Servizio, il Gestore è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

Articolo 6 – Obblighi del Gestore

6.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio, il Gestore ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Speciale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Gestore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità i Comuni ed i funzionari dallo stesso dipendenti. =====

6.2 Il Gestore ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia ai Comuni che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

6.3 Nello svolgimento del Servizio, il Gestore ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

6.4 Il Gestore ha inoltre l'obbligo di:

a) garantire il corretto presidio e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;=

b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi obbligatori previsti dal Capitolato Speciale;

c) realizzare futuri interventi, secondo le richieste formulate dalla cittadinanza e dai Comuni;

d) tenere sollevato e indenni i Comuni da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

6.5 Il Gestore deve trasmettere ai Comuni, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato Speciale, l'elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati. Altre incombenze a carico del Gestore sono indicate nel Capitolato Speciale, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.

6.6 Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Gestore e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Gestore dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dai Comuni, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, i Comuni procederanno d'ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Gestore ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

Articolo 7 – Realizzazione di nuovi interventi

7.1 Il Gestore realizza gli eventuali interventi richiesti dai Comuni nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e applicando lo sconto sul Prezziario di cui alla *lex specialis* di gara, per come risultante dal contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria. Resta comunque inteso che gli interventi di riqualificazione, adeguamento normativo, risparmio energetico offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara saranno dallo stesso realizzati senza oneri da parte dei Comuni.

Articolo 8 – Erogazione del Servizio

8.1 Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Speciale, assicurando l'attuazione di quanto contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dai Comuni.

Articolo 9 – Controlli

9.1 Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, i Comuni possono svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che i Comuni ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.

9.2 In particolare, i Comuni hanno diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi;
- b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Gestore sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi, anche al fine di acquisire documenti o informazioni; =
- c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulle reti e sugli impianti.

9.3 Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dai Comuni. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, i Comuni possono avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del Gestore.

Articolo 10 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

10.1 Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Gestore sono contestati dai Comuni mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC/fax, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

10.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare ai Comuni le proprie osservazioni. =====

10.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, i Comuni possono diffidare il Gestore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine. =

10.4 Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate e di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti.

Articolo 11 – Tracciabilità

11.1 Il gestore, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge. =

11.2 Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal gestore, senza avvalersi di banche o del Gestore Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

12.1 Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in caso di:

- a) inadempimento, da parte del Gestore, del divieto di cessione del Contratto e di sub affidamento, ai sensi del comma 1 dell'Articolo 18 – Cessione del Contratto;
- b) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore dei Comuni, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 16 – Garanzie;

12.2 Il Contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. in caso di più inadempimenti reiterati, da parte del Gestore, a seguito dell'inoltro di formali diffide da parte dei Comuni e una volta decorsi inutilmente i termini allo stesso assegnati.

12.3 La volontà dei Comuni di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Gestore con lettera raccomandata/PEC.

Articolo 13 – Recesso

13.1 Il Comuni può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

13.2 Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC/fax, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

13.3 I Comuni possono inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Gestore di:

i) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento dal Gestore in attuazione del Capitolato Speciale e posti a carico del Gestore da rilevarsi dalle scritture contabili;

ii) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa ad altri investimenti realizzati a spese del Gestore nel corso dell'affidamento, autorizzati dai Comuni.

13.4 Il recesso operato dai Comuni ai sensi del precedente comma 3 deve essere comunicato al Gestore con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

Articolo 14 – Responsabilità nei confronti dei terzi

14.1. In ogni caso di inadempimento, il Gestore deve tenere indenni i Comuni degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 15 – Controversie

15.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra i Comuni ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto. =====

15.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. =====

15.3 Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio dei Comuni e quindi il Tribunale di Cremona

Articolo 16 – Garanzie

16.1 A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore ha costituito una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. [] rilasciata in data [] da [], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dai Comuni, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15

(quindici) giorni dalla richiesta medesima.

16.2 La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Gestore degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.

16.3 I Comuni potranno avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Gestore nonché a rimborso degli oneri che i Comuni dovessero sostenere per colpa del Gestore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte dei Comuni, il Gestore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

16.4 Il Gestore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di € 10.00.000,00 (euro diecimilioni), rilasciata in data [] da [], per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio.

Articolo 17 – Condizioni alla scadenza

17.1 Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell'affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni concesse in uso al Gestore rientrano nella piena disponibilità dei medesimi Comuni in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

17.2 Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità disciplinate dal successivo comma 4, i beni realizzati dal Gestore durante il periodo di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta risultata aggiudicataria sono totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione, e dovranno pertanto essere trasferiti ai Comuni a titolo gratuito alla scadenza dell'affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

17.3 Saranno pertanto restituiti o trasferiti gratuitamente ai Comuni alla scadenza del Contratto:

- a) tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto di illuminazione pubblica di proprietà dei Comuni e dati in uso al Gestore all'inizio dell'affidamento;
- b) tutti gli impianti, o parte di impianti, ammortizzati nel periodo di affidamento secondo quanto stabilito al precedente comma 2 o realizzati con contributi pubblici;
- c) tutte le opere relative ai nuovi interventi o a estensioni di reti pagate integralmente dai richiedenti.

17.4 Nel caso in cui, per il verificarsi di una situazione di eccezionalità e di urgenza che richieda l'esecuzione di interventi infrastrutturali diversi da quelli contemplati nel Capitolato Speciale e nell'offerta risultata aggiudicataria, non sia possibile ammortizzare completamente i beni realizzati nel

periodo di validità dell'affidamento, il trasferimento avverrà a fronte del pagamento di una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni risultante dai bilanci del Gestore, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto ed al netto di eventuali somme versate al Gestore dagli utenti che hanno richiesto al Gestore l'allacciamento alla rete di distribuzione.

Articolo 18 – Cessione del Contratto

18.1 E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto ai Comuni di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'Articolo 16 – Garanzie.

18.2 Il Gestore potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altro Gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto del Gestore e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.

18.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 il Gestore sarà tenuto a fornire al Comuni apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte dei Comuni della garanzia di cui all'Articolo 16 – Garanzie.

18.4 Resta inteso che, nell'esecuzione dei soli lavori occorrenti all'ampliamento o alla manutenzione infrastrutturale degli impianti oggetto di affidamento, il Gestore potrà far ricorso all'istituto del subappalto, il tutto nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 174, D.Lgs. 50/2016.

Articolo 19 – Imposte, tasse, canoni

19.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 20 – Incaricato del trattamento dati personali

20.1 Per l'attività oggetto del Servizio, il Gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto dei Comuni, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

20.2 Con tale qualifica il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del

trattamento dei dati personali.

Articolo 21 – Spese contrattuali

21.1 Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Gestore.

21.2 Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.

Articolo 22 – Norme applicabili

22.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio. =

22.2 In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.

Articolo 23 – Allegati al Contratto

1. Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

- A. Capitolato Speciale;
- B. Offerta tecnica ed economica formulata in gara dal Gestore;
- C. Progetto definitivo a base di gara.